

Beniamino Sandrini**Via del Fante, n° 21**

37066 CASELLE di Sommacampagna

T. 0458581200 Cell. 3485214565

Mail: beniaminosandrini@virgilio.it

PROJECT TO PROTECT
COME SALVARE CASELLE
PROGETTARE PER PROTEGGERE
www.vivicaselle.eu

Caselle d'Erbe, 01.09.2017

D.Lgs. 4-2008 - Art. 3 ter - Principio dell'azione ambientale.

La **tutela dell'ambiente** e degli **ecosistemi naturali** e del **patrimonio culturale** deve essere **garantita da tutti gli enti pubblici e privati** e dalle **persone fisiche e giuridiche pubbliche o private**, mediante una **adeguata azione** che sia **informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga»** che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, **regolano la politica della comunità in materia ambientale.**

Oggetto:

Osservazione n° 03 - Variante n° 1 al Piano degli Interventi.

In data 10 Luglio 2017 il sottoscritto aveva inviato una **1^ Osservazione alla Variante n° 1 al Piano degli Interventi** di Sommacampagna evidenziando che a quella data **non era ancora stata resa pubblica la Delibera di Consiglio Comunale n° 38 del 26 Giugno 2017** e che pertanto il periodo dei 60 giorni entro il quale presentare le Osservazioni (a parere del sottoscritto), avrebbe dovuto iniziare - non da quando era stato pubblicato l'Avviso di Adozione della Variante n° 1 al Piano degli Interventi, avvenuto il **3 Luglio 2017** - **ma iniziare dal 12 Luglio 2017, quando la Delibera e gli Allegati sono stati pubblicati all'Albo Pretorio.**

In data 28 Luglio 2017 il sottoscritto aveva inviato una **2^ Osservazione alla Variante n° 1 al Piano degli Interventi** di Sommacampagna evidenziando che **fosse verificata la legittimità della DCC 38/2017** e si chiedeva che le Manifestazioni d'Interesse "connesse al PAT" fossero esaminate all'interno di un vero Piano degli Interventi e si chiedeva che quelle Manifestazioni d'Interesse **fossero pertanto stralciate da quella delibera** che era stata definita come: "**Variante Anticipatrice al Piano degli Interventi**".

La presente **3^ Osservazione relativa alla DCC 38/2017** (che come già anticipato ritengo essere una **delibera "anomala"** a partire dall'oggetto e dai contenuti) viene oggi predisposta in quanto anche parte del contenuto della Delibera di Giunta n° 138 del 24 Agosto 2017 avente ad oggetto: "**Disposizioni per il contenimento del Consumo di Suolo - Legge regionale 06.06.2017 n. 14. Adempimenti connessi alle disposizioni dell'art. 13 c. 9 relativamente alla individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata**", può e avrebbe una **attinenza specifica con il Piano degli Interventi** e quindi va considerata.

Della Delibera di Giunta n° 138 del 24 Agosto 2017, si evidenziano i seguenti paragrafi:

Il Consiglio Regionale del Veneto ha approvato in data 06.06.2017 la Legge Regionale n. 14/2017, pubblicata sul BUR n. 56 del 09.06.2017), al fine di limitare il consumo di suolo edificato, con riduzione progressiva e controllata della sua copertura artificiale, di tutelare il paesaggio, le reti ecologiche, le superfici agricole - forestali e le loro produzioni.

In relazione a tali obiettivi la Giunta Regionale, entro 180 gg. dalla entrata in vigore della legge (art. 4), provvederà a indicare e programmare la quantità massima di consumo di suolo ammessa nel territorio regionale, tenendo conto delle specificità e delle caratteristiche territoriali, nonché della pianificazione in atto, dell'esigenza di infrastrutture di interesse pubblico e dell'estensione del suolo già edificato, con particolare attenzione alle aree dismesse o inutilizzate.

Il provvedimento costituisce, di fatto, una nuova diversa, modalità di programmazione delle capacità edificatorie con superamento del concetto di Superficie Agricola Utilizzata (SAU), che ha regolato sino ad oggi la redazione e formazione dei Piani di Assetto del Territorio, con al conseguenza che (art. 13 c. 10) nei 180 gg. successivi i comuni dovranno provvedere all'adeguamento dei loro strumenti urbanistici generali (PAT e PI qualora vigente).

Alla **Regione Veneto****Commissioni VAS VINCA NUVV**

coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it


Al **Sindaco del****Comune di Sommacampagna**

sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net

e per conoscenza:All' **Assessore Urbanistica****Comune di Sommacampagna**All' **Assessore Ecologia e Ambiente****Comune di Sommacampagna**

... omississ ...

ai sensi dell'art. 13 comma 3 "I Piani degli Interventi (PI) che hanno formalmente avviato la procedura di formazione ai sensi dell'art. 18 comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11. Alla data di entrata in vigore della presente legge, **possono concludere il procedimento di formazione del piano in deroga alla limitazione di cui al comma 1, lett b)**" e cioè non si estende al P.I. in fase di redazione il divieto di interdizione di nuove previsioni che comportino il consumo di suolo, che nel PAT approvato è regolamentato dal consumo di SAU, come nello stesso quantificata;



E' evidente che anche solo visionando **una delle due tavole** allegate alla DCG 138/2017 una particolare attenzione dovrà essere prestata al fine di verificare se il Piano degli Interventi quello che sarebbe stato adottato con DCC 38/2017 è conforme alla nuova Legge Regionale sul Consumo del Suolo n° 14/2017.

Richiamati i precedenti paragrafi della DCG 138/2017, prima di concludere, deve essere evidenziato un piccolo "dettaglio" e quindi prima serve **richiamare i due paragrafi** della DCC 38/2017... sotto portati:

Parallelamente il maturare delle condizioni per la sottoscrizione degli Accordi di Pianificazione Pubblico Privato (ex art. 6 della L.R. 11/04) con possibilità di far partire in tempi rapidi le iniziative già valutate ed accolte, ha consigliato di attivare le procedure di approvazione del P.I. in due distinte ma collegate fasi:

- 1) la prima finalizzata all'adozione ed approvazione di una variante anticipatrice, finalizzata all'inserimento nel P.I. vigente (ex P.R.G.) delle proposte conseguenti alle Manifestazioni di Interesse giunte a conclusione del loro percorso amministrativo con la firma del relativo Accordo;
- 2) la seconda finalizzata all'adozione ed approvazione di una variante "regolativa" di adeguamento normativo del P.I. vigente al P.A.T., con possibilità di inserimento di quelle proposte conseguenti alle Manifestazioni di Interesse che nel frattempo fossero giunte alla conclusione del loro percorso amministrativo con la firma del relativo Accordo.

A parere del sottoscritto il rispetto della LR 14/2017 vi è solo in merito al "punto 1" della DCC 38/2017 e quindi il Piano degli Interventi in deroga alla LR 14/2017 è solo per quella parte del P.I. "adottato".

Ben diversa invece è l'Azione Amministrativa - inerente ad un qualsiasi Piano degli Interventi - relativa al punto 2 della DCC 38/2017, in quanto (a parere del sottoscritto), il percorso ipotizzato nel **punto 2** è un **nuovo Piano degli Interventi** e come tale, essendo nuovo, va sottoposto ai dettami della LR 14/2017.

OSSERVAZIONE n° 3 SI CHIEDE che sia verificata la **legittimità della DCC 38/2017** evidenziando in modo particolare che... la "seconda fase" del Piano degli Interventi" possa non essere conforme e essere rispettosa della Legge Regionale 14/2017 e che pertanto il Piano degli Interventi del Comune di Sommacampagna che "**sarebbe in itinere**" è solo quella parte definita come "**punto 1**" della **Delibera di Consiglio Comunale 38/2017** che ha adottato la "**Variante Anticipatrice al Piano degli Interventi**".

Certo che quanto OSSERVATO sia accolto, si porgono distinti saluti.

Un cittadino "nativo" di Caselle:

Beniamino Sandrini